

avvocato Giorgio Zeoli

3 , via Giuseppe Mogavero , 84129 Salerno
Tel. 089/711064 e cell. 333/2176886 P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
E - Mail : giorgiozeoli@virgilio.it giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso con istanza di procedura d'urgenza ex art. 700 cpc
(con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.
ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR)

Nell'interesse di :

- **INGENITO ANIELLO**

(c.f. NGNNLL97B24H703O) nato il 24/02/1997 a Salerno (prov.SA) e residente alla via Pioppi n° 25 - 84085 Mercato San Severino (SA), rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno in virtù di mandato in calce al presente atto, che dichiara di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO,

in persona del Ministro pro tempore, con sede alla via Forte Marghera n° 191 - 30173 Venezia (c.f. 80015150271) PEC: drve@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede alla Piazza San Marco n° 63, 30100 Venezia; pec : veneziamailcert.avvocaturastato.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it ;

e nei confronti del

- **POLO TECNICO PROFESSIONALE I.I.S. VENDRAMIN CORNER**
(cod.fisc. 80012710275) , in persona del Dirigente Scolastico, con sede centrale alla via Castello 787/A - 30122 Venezia ; pec: weis00800e@pec.istruzione.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura



Distrettuale dello Stato , con sede alla Piazza San Marco n° 63,
30100Venezia;pec:venezia@mailcert.avvocaturastato.it; ads.ve@mailcert.av
vocaturastato.it ;

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di
istituto di terza fascia ATA, dell'USR Veneto, AT di Venezia , in cui la
ricorrente risulta inserito , valide per gli anni 2017 – 2021, i quali subirebbero
un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;

§§§§§

oggetto : annullamento decreto di rettifica PUNTEGGIO con RISERVA
C.S.: INGENITO ANIELLO nato il 24/02/1997 a Salerno

1. Il sig. Ingenito presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017 – 2021 per il personale ATA ;
2. A seguito di detta domanda , il sig. Ingenito , sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, veniva attribuito il punteggio di 11,80 per collaboratore scolastico nella graduatoria per il personale ATA; ALL. 1
3. Successivamente, il sig. Ingenito rendeva prestazione di lavoro in qualità di collaboratore scolastico in Venezia presso la scuola “Corner” a partire dal 20/09/2018 che inopinatamente in data 11/07/2019 comunicava al collaboratore scolastico, già cessato dal servizio in data 30/06/2019 decreto di rettifica del punteggio in punti 7,80 *“non essendo pervenuta alcuna risposta in ordine alle richieste fatte, da parte di questo Istituto , né l’Inps , né dall’Uff.Scol. della Campania, né dalla scuola paritaria MINI CLUB I SOGNI DEI BIMBI di Nocera Inferiore per il servizio dichiarato dal sig. Ingenito Aniello : dal 15/07/2016 – 30/11/2017 “* ALL. 2
4. Che a seguito dell’impugnazione mediante legale (ALL. 3), con istanza di autotutela datata 2/09/2019 del decreto di rettifica del punteggio succitato, il sig. Ingenito riceveva in data 12/09/2019 da parte della scuola Vendramin Corner la (RI)RETTIFICA del PUNTEGGIO in punti 11,80 con nota di RISERVA del seguente tenore e contenuto per i motivi che seguono :
I. “preso atto che è pervenuta in data 6/09/2019 la comunicazione da parte dell’Inps di Nocera Inferiore con la quale si certifica la



regolarità contributiva dei servizi dichiarati dal sig. Ingenito nella domanda di inclusione in graduatoria presso la scuola Mini club i sogni dei bimbi e che comunque le verifiche sono tutt'ora in corso;
II..che tutt'ora la Scuola Matera Paritaria MiniClub i sogni dei bimbi non ha confermato il periodo di servizio in qualità di collaboratore del sig. Ingenito Aniello;
III.che non è pervenuta alcuna conferma da parte dell'USR Campania relativamente alla parità scolastica della suddetta scuola Materna; ALL. 4

§§§§

5. Che l'istante agisce per la conferma del punteggio e annullamento della nota di "Riserva";
6. Tuttavia, l'istante a causa del mancato aggiornamento al SIDI e dei dubbi sollevati dalla scuola resistente non riceve più proposte di lavoro e quando convocato dalle diverse scuole della provincia di Venezia i vari DGS rifiutano di offrire proposta di lavoro e di concludere il contratto ;
7. Che , inoltre, la scuola Polo Professionale V.Corner insiste anche per l'annullamento ai fini giuridici del rapporto con incarico annuale per il periodo dal 20/09/2018 sino al 30/06/2019 con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale in termini di mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio da aggiungere a quello di 11,80;
8. Tenuto conto che il ricorrente ha diritto ad essere inserito in graduatoria con pieno diritto e conseguente convalida e riconoscimento delle prestazioni rese *anche ai fini giuridici* per il periodo dal 20/09/2018 sino al 11/07/2019 (presso il Polo Professionale V.Corner)

Propone con la presente istanza ex art 700 cpc

Per l'annullamento e/o disapplicazione e/o rettifica dei seguenti documenti:

- *comunicazione prot. 4495 del 12/09/2019 di (ri)rettifica CON RISERVA del punteggio terza fascia triennio 2018 – 2021 delle graduatorie di Istituto di terza fascia ATA del Polo Professionale "V.Corner" nonché tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'USR Veneto, delle 30 istituzioni scolastiche in cui il ricorrente risulta indicate nel modello allegato alla domanda;*

per i seguenti MOTIVI

1.Sulla giurisdizione dell'AGO



In via preliminare di rito , corre obbligo evidenziare che la giurisprudenza risulta ormai granitica nell'affermare che **“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola , con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 , n° 297 e sss.mm.integraz., la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite 16756/2014)”**

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

2. Sull'illegittimità del decreto di riattribuzione del punteggio CON RISERVA – veridicità delle dichiarazioni del candidato all'atto della domanda di inserimento

(art. 7 comma 5 , D.M. n° 717/2014)

Sull'illegittimità del decreto di riattribuzione del punteggio CON RISERVA si precisa che l'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro , ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/2021 (doc. 9 – D.M. 717/2014). Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (si veda nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015 – alligata) In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle



istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello 1D. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, posto che, come verrà evidenziato nei capitoli che seguono, le dichiarazioni del collaboratore all'atto della domanda sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica resistente) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona nel ritenere che l'indicazione da parte del ricorrente dei periodi di servizio prestati presso la scuola paritaria MINI CLUB , poi risultati in parte privi di regolarità contributiva , costituissero causa di decadenza dalla graduatoria e motivo per non valutarne i periodi di lavoro unitamente ad (presunta) mancanza di positività della parità scolastica da parte della scuola paritaria Mini Club , dedotta dalla circostanza della mancata risposta dell'Usr Campania Uff. IV parità .

Quanto al punto I – omissione contributiva

La mancata e positiva valutazione da parte della scuola Corner di Venezia dei servizi prestati dal ricorrente presso la scuola paritaria “Mini Club ” che assume aver versato i contributi (vedi attestato di servizio) , a fronte della comunicazione dell'Inps di Nocera Inferiore in data 6/02/2019 che ne afferma la regolarità contributiva dei servizi , salvo ulteriori verifiche; è del tutto fuori luogo e non incide affatto sulla vicenda dell'attribuzione del punteggio in senso formale e sostanziale.

Risulta , infatti, che a fronte dell'esistenza del rapporto di lavoro , la pur in ipotesi omissione contributiva perpetrata dalla scuola paritaria in danno del sig. Ingenito non si traduce in una riduzione del punteggio o riattribuzione del punteggio con riserva.

Sulla vexata questio rileva consolidato orientamento giurisprudenziale in materia per il quale il collaboratore scolastico non può e non deve subire conseguenze per l'altrui comportamento (della scuola paritaria), altrimenti rilevarebbe la circostanza “paradossale” di



subire un duplice danno e cioè di aver lavorato senza copertura previdenziale e di pagare le conseguenze giuridiche dell'altrui omissioni sulle future occupazioni .

Infatti, giova ricordare che gli oneri contributivi che il datore di lavoro ha l'onere di pagare non costituiscono un diritto specifico del lavoratore. Questo perché è l'ente previdenziale (in questo caso l'Inps) l'unico legittimato attivo a richiederne il pagamento trattandosi di diritti indisponibili del lavoratore.

Alla luce delle superiori considerazioni già rilevano sufficienti motivazioni per ritenere accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Quanto al punto II

– accertamento del rapporto di lavoro prestato presso la scuola paritaria

Al fine di decidere, come già osservato in precedenza, nel caso di specie l'unico profilo contestato dell'amministrazione convenuta nel presente giudizio concerne *non già il servizio prestato dal ricorrente presso la scuola legalmente riconosciuta e/o paritaria bensì che la scuola paritaria Mini club avrebbe dovuto confermare alla scuola resistente il servizio prestato.*

Invero , la scuola resistente non tiene in considerazione i documenti prodotti dal collaboratore scolastico **(attestato di servizio, C2 storico della Regione Campania, lettera di assunzione , fogli paga, etc..)**, assumendo quale unico indice l'assenza di risposta a missiva della scuola paritaria. ALL. 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Atteso che da indagini difensive della scrivente difesa tecnica , come rileva da RISPOSTA a codesta difesa tecnica **dell'ufficio IV del USR Campania** (alligato 10 – 11 – 12) la scuola dell'infanzia Mini club la volotnà di cesare l'attività didattica (all. 12) e quindi difficilmente potrebbe risponde a chicchesia e che , in ogni caso, rileva grave negligenza della scuola resistente Corner che omette di valutare che tra i documenti prodotti dal ricorrente rileva ATTESTAZIONE DI SERVIZIO (alligato 8) datata 20/12/2017 a firma del gestore della scuola” Mini Club I sogni dei bimbi “ di conferma dell'esistenza della resa prestazione di lavoro tra le parti per il periodo 15/07/2016 sino al 30/11/2017.

Il ricorrente , inoltre, ha documentalmente provato il proprio impiego presso l'Istituto paritario “Mini Club ” di Nocera Inferiore , e rimette



producendo in giudizio tutti i certificati su richiamati : “C2 storico Regione Campania, attestazioni di servizio, lettera di assunzione presso il suddetto istituto nonché le buste paga, flussi emens (versamento contributi) e anche risposta Inps su richiesta Mv06 . alligati5,6,7,8, 9 a sino 9 p .

E’ , pertanto, evidente il diritto dell’ex lavoratore (in assenza di prova contraria) ad ottenere la sospensiva del provvedimento e il riconoscimento del punteggio elidendo l’endiade “con riserva”.

In mancanza l’ex lavoratore subirebbe un duplice danno e cioè aver lavorato senza copertura previdenziale e di pagare le conseguenze giuridiche dell’altrui omissioni non potendo concludere validi ed efficaci contratti con la Pa .

Infatti giova ricordare che . gli oneri previdenziali che il datore ha l’onere di versare rientrano tra i **diritti indisponibili** perché il creditore effettivo è l’Ente previdenziale (in questo caso l’Inps) che è l’unico legittimato attivo a richiedere il pagamento .

In altre parole è evidente che il diritto al riconoscimento del servizio, quindi del relativo punteggio, è un **diritto soggettivo** che deriva esclusivamente dalla **prestazione lavorativa effettivamente svolta**; per contro non può farsi dipendere dalla presunta inosservanza delle norme previdenziali da parte dell’ex datore di lavoro, ovvero da eventuali inadempienze commesse da “soggetto diverso” .

La normativa di riferimento

Il **D.M. 647 del 30.08.2017** – avente ad oggetto l’**aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/20** – prevede che il servizio prestato quale assistente amministrativo, collaboratore scolastico o assistente tecnico presso la scuola paritaria venga valutato la metà rispetto a quello prestato nella scuola statale.

Per la precisione, coloro che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie hanno diritto a 3 punti per ciascun anno di servizio contro i 6 punti previsti per coloro che hanno prestato il medesimo servizio presso le scuole statali.

Questo perché al personale ATA che ha prestato servizio presso le scuole statali viene attribuito un punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio (6 punti su base annua) in luogo di 0,25 per ogni mese attribuito a coloro che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie (3 punti su base annua).



Subito dopo l'approvazione della legge n° 62/2000 del 10/03/2000 ("Norme sulla parità scolastica"), l'art. 2 comma 2 del D.L. n° 225 del 3/07/2001 (conv. In legge 333/2001) in materia di insegnamento – ha disposto che :*”I servizi prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*

Premesso il quadro normativo di riferimento, nella prassi è talvolta accaduto che **il servizio svolto dal docente non sia stato accompagnato dal versamento dei relativi contributi previdenziali.**

Orbene, occorre precisare che il D.M. 647 del 2017 nulla dispone in merito, limitandosi a statuire al punto f) dell' all. A) che *“qualora il servizio sia prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc..), il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà”* senza penalizzare il lavoratore – peraltro vittima di un'omissione contributiva – con un'irragionevole ulteriore sanzione del mancato riconoscimento del servizio prestato.

Tuttavia, alcune fonti di rango inferiore (note e circolari miur) richiedono come requisito fondamentale ai fini della valutazione del servizio, l'assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale.

In particolare, in merito alle graduatorie ad esaurimento, la nota 4, dell'allegato 1 del decreto dirigenziale 16 marzo 2007 (integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti) prevedeva che *“ non si valutano i servizio per i quali non siano stati versati i contributo secondo la normativa vigente”* . Analogamente, il decreto n. 335 del 23.04.2018 relativamente alla valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera – tanto per quanto concerne le GAE quanto per le graduatorie d'istituto – prevede che *“non sono valutati i relativi periodi lavorativi per i quali non risultano versati contributi previdenziali secondo la normativa”*.

__In ragione di ciò , **ancorchè la questione sia stata definita con consolidato orientamento giurisprudenziale in materia favorevole ai collaboratori scolastici** , diversi Dirigenti Scolastici continuano – previa verifica dell'omesso versamento dei contributi per il periodo di riferimento –a rettificare in autotutela il punteggio del lavoratore con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato e declaratoria di invalidità del servizio prestato.

La giurisprudenza



Occorre subito precisare che, la pressoché unanime giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto illegittime le suddette condotte.

A tal proposito, tra le pronunce più risalenti, si segnala quella del TAR Catania, sez. III, sentenza n. 516/2005 che ha enunciato un fondamentale principio di diritto per cui, **non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un'insegnante quando l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici ove viene prestato servizio.**

Più di recente, si è pronunciato sul punto il Consiglio di Stato, il quale, in riforma di una sentenza del TAR Basilicata, ha affermato che **una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio prestato, l'assolvimento dell'onere di contribuzione da parte dell'ente datore di lavoro si configura quale elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo quest'ultimo alcuna attinenza con il riscontro della capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare.** Proprio per tali ragioni, aggiunge il massimo organo della Giustizia Amministrativa, a *“siffatta condotta omissiva – sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in una condizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.04.2013, n. 2136).

Lo stesso organo di Giustizia, in una precedente pronuncia, ha altresì statuito che **qualora il servizio prestato non fosse ritenuto valutabile, in assenza di una specifica previsione legislativa, alle eventuali inadempienze dell'istituto d'istruzione conseguirebbe un'impropria funzione sanzionatoria indiretta a danno dello stesso dipendente, la cui tutela contributiva grava sul datore di lavoro, il quale attesta sotto la propria responsabilità l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente il rapporto di dipendenza** (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16.02.2011, n. 973).

Anche la giurisprudenza civile si è rifatta agli enunciati principi ed in una recentissima ordinanza del Tribunale di Teramo ha affermato che *“Ai fini della valutazione del servizio l'unica circostanza decisiva è*



l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio" ed il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento indefettibile in mancanza del quale non attribuire il dovuto punteggio, soprattutto in tutti i casi in cui l'amministrazione non ne contesta l'effettivo svolgimento (**Tribunale di Milano, sentenza n° 229 pubbl. del 30.01.2019 di cui al cron. 11370/2018**).

Pertanto, se ne deduce, che tale nota, seppure prevista da altre fonti di rango inferiore, si pone comunque in contrasto con la principale fonte regolatrice della materia oltre che con i più elementari principi di diritto.

Tal orientamento giurisprudenziale di merito in senso favorevole ai collaboratori scolastici si è consolidato nel tempo in processi in cui è stato partecipata la scrivente difesa tecnica che si producono in atti (Trib .Milano n. cronol. 6709/19 del 13/03/2019 nrg° 1531/2019 (Navarra Raffaele /MIUR – Ist.compens. Statale di Via Gattamelata di Milano); Trib .Milano n. cronol. 10152/19 del 17/04/2019 nrg° 2876/2019 (Navarra Luigina /MIUR – Ist.compens. De Andreis di Milano); Trib .Milano n. cronol. 10309/19 del 17/04/2019 nrg° 3284/2019 (Botta A.. /MIUR – Ist.compens. I.Alpi di Milano; Trib .Milano n. cronol. 10736/19 del 17/04/2019 nrg° 2876.2019 (ALIBERTI Domenico /MIUR – Ist.compens. De andreis di Milano); Trib .Milano n. cronol. 13963/19 del 31/05/2019 nrg° 3395.2019 (ALIBERTI Vincenzo /MIUR – Ist.compens.statale Ilaria Alpi); Trib . Milano accogl. Totale nrg 6311/2019 (VALLONE /MIUR – Istituto comprensivo statale Manara); Trib Modena accogl.totale n.cron. 2591/2019 del 31/07/2019 rg n° 678/19 (PIRONTI/MIUR – Direzione Didattica Vignola Modena) ; (Sanzone/IC Galileo) Trib Milano n.cron. 24701/2019 del 18/10/2019 nrg ° 8710/2019

3. Quanto al punto III. La scuola Corner assume che non è pervenuta alcuna conferma da parte dell'USR Campania relativamente alla parità scolastica della suddetta scuola Materna



Ma vi è di più !

Incontestata l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti ; del tutto infondato è quanto asserisce la scuola Corner sulla mancanza di parità scolastica per il periodo di lavoro dedotto dal ricorrente presso la scuola materna Mini Club .

Codesta difesa conveniva a compulsare l'uff. IV Parità Scolastica dell'Usr Campania che puntualmente confermava che **la scuola Mini club ha ottenuto la parità scolastica con DD n° 100/I del 30/06/2008 e che la legale rapp.te p.t. comunicava la volontà di cessare l'attività didattica con missiva del 1/12/2018 e che subiva la revoca della parità scolastica il 7/12/2018. ALL. 12**

Pertanto, è evidente che nel periodo in cui il ricorrente ha reso prestazioni di lavoro dal 15/07/2016 – 30/11/2017 la scuola era in possesso della PARITA' SCOLASTICA ; risultando , anche sotto detto profilo, il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio , senza alcuna nota di “riserva”; che ne impedisce l'inserimento al lavoro nei circoli didattici della provincia di Venezia.

4. Si contesta , inoltre, illegittimità/nullità del decreto di (ri)rettifica del punteggio per difetto (o meglio insussistenza) di motivazione ai sensi della legge 241/1990.

L'obbligo di motivazione e sussistenza del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare **nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento**, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Il provvedimento denota un deficit di motivazione per le ragioni già proposte nel capitolo che precede accertato **che i servizi valutabili sono stati effettivamente prestati e che quanto asserito dalla scuola (assenza della parità scolastica) non è vero .**

Pertanto, la mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre



presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Infatti, il comma 1 del nuovo art. 21 septies, Legge 241/1990 precisa che *“E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”*.

In ogni caso, anche se nel caso di specie non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma *di atto gestionale avente natura privatistica*, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico - giuridico che ha condotto decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Alla luce delle superiori considerazioni, anche sotto diverso , profilo, deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

5..Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie la nota del 30/06/2019 e a successiva del 12/09/2019, con cui il Dirigente della SCUOLA ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare il punteggio “attribuito nelle graduatorie del triennio 2017/2021 CON RISERVA”, non sono state precedute da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).*

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. *Dal che consegue parimenti l'“illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di*



istituto di terza fascia per il periodo 2017/2021, il punteggio di 11,80 elidendo l'endiade "con riserva".

6. Sull'illegittimità del provvedimento "di riserva"

Nel merito.

Ciò premesso , il collaboratore scolastico non ha posto in essere alcuna condotta che violi canoni di correttezza e buona fede né mai posto in essere condotte disdicevoli o mendaci all'atto della domanda di inserimento in graduatoria di terza fascia.

Il collaboratore presentava domanda indicando i servizi svolti e i titoli conseguiti presso scuole paritarie come da allegati .

Ciò posto, indubbia l'esistenza , effettività e realtà delle prestazioni rese tra il collaboratore e l'istituto scolastico paritario in questione , ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 cod.civ. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpcv del DLgs n° 165/2001 deve essere annullata la nota di riserva, con affermazione del diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento del servizio svolto presso l' istituto scolastico paritario "Mini club" dal 15/07/2016 sino al 30/11/2017 ; con condanna dell'amministrazione scolastica resistente al relativo reinserimento del ricorrente con l'attribuzione del punteggio di 11,80 nella graduatoria di circolo e di terza fascia del personale ATA ; con elisione della nota di riserva.

§§§§§

Sul danno subito da parte dal sig. Ingenito a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti dal sig. Ingenito un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, a seguito della detta nota "di riserva " il sig. Ingenito subisce grave nocumento e pregiudizio in termini di costituzione dei rapporti di lavoro e dunque sulle future occupazioni presso le diverse istituzioni scolastiche che rifiutano già in sede contrattuale l'avvio del rapporto. All. 13

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa, ovvero il diritto al lavoro.



Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarico annuale; precarietà e incertezza sul proprio futuro occupazionale) con chiari risvolti economici (mancata retribuzione), ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in ordine e ai titoli di fatto e di diritto per gli anni precedenti che incidono in maniera determinante sull'aggiornamento della graduatoria che avviene ogni 3 mesi .

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro.

**** * ** Sul periculum in mora**

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso *il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nella graduatoria di terza fascia e all'ottenimento di offerte di lavoro nella provincia di Venezia.*

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Per costante giurisprudenza il “*periculum in mora*” va ritenuto sussistente allorchè la mancata nomina , così come nel caso in esame la mancata offerta di lavoro conseguente alla deteriore collocazione in graduatoria con **nota di “riserva”** , dà luogo sia alla perdita di chances di occupazione nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, fonte di pregiudizio imminente ed irreparabile rispetto ad elementari bisogni di vita del soggetto e della sua famiglia ed alla conseguente possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa, **sia , a causa del mancato svolgimento di supplenze, alla mancata acquisizione di punteggio indispensabile per la progressione ed il miglioramento della posizione di merito nelle graduatorie anche per il futuro .**

Il sig. Ingenito, affetto da celiachia ed altri disturbi alimentari (all. 14) è dovuto rientrare da Venezia presso la propria famiglia



monoreddito di origine nel Sud Italia, perdendo senza alcuna colpa la speranza per il futuro .

E tutto ciò per un provvedimento ingiusto ed arbitrario dell'Istituto scolastico resistente che ha sanzionato una condotta che non attiene alla sfera del ricorrente , ma del suo ex datore di lavoro e che si traduce (per un'errata lettura della norma del dirigente scolastico) in una **sanzione** al collaboratore scolastico__che ne pregiudica il diritto al punteggio (***in contrasto con consolidata giurisprudenza in materia***).

In altre parole, il ricorrente oltre al danno per il ritardato versamento subisce anche la beffa della decurtazione del punteggio e della possibilità di reinserimento in sede scolastiche della provincia di riferimento.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario. * (vedi infra Tribunale di Caltanissetta sez.lav. 26/10/2002).

P.Q.M.

il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

- IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA: - previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare e/o inaudita altera parte, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre:
- *la sospensione dell'efficacia della comunicazione prot. 4495 del 12/09/2019 con annullamento della nota di RISERVA del punteggio terza fascia triennio 2017 – 2021 delle graduatorie di Istituto di terza fascia ATA del Polo Professionale “V.Corner” nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'USR Veneto, delle 30 istituzioni scolastiche in cui il ricorrente risulta indicate nel modello allegato alla domanda;*
- *sospendere e annullare con effetto ex tunc , l'annullamento ai fini giuridici del rapporto con incarico annuale per il periodo dal 20/09/2018 sino al 30/06/2019 con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale;*



- *dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia del personale Ata con punteggio pari a 11,80 di cui a domanda di inserimento in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo di collaboratore scolastico ;*
- *condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del procuratore antistatario Avv. G.Zeoli che ne dichiara anticipo delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge ; con ordinanza provvisoriamente esecutiva.*

NEL MERITO :

- con effetto ex tunc , accertata e dichiarata la nullità , annullabilità , illegittimità, invalidità , della comunicazione prot. 4495 del 12/09/2019 con annullamento della nota di RISERVA del punteggio terza fascia triennio 2017 – 2021 delle graduatorie di Istituto di terza fascia ATA del Polo Professionale “V.Corner” nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'USR Veneto, delle 30 istituzioni scolastiche in cui il ricorrente risulta indicate nel modello allegato alla domanda;
- sospendere e annullare con effetto ex tunc , l'annullamento ai fini giuridici del rapporto con incarico annuale per il periodo dal 20/09/2018 sino al 30/06/2019 con ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale;
- dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di 3a fascia del personale Ata con punteggio pari a 11,80 di cui a domanda di inserimento in graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 1D per il profilo di collaboratore scolastico ;
- condannare l'Amministrazione resistente alla refusione in favore del procuratore antistatario Avv.G.Zeoli che ne dichiara anticipo delle spese processuali per diritti, onorari ed attribuzione e degli altri oneri di legge ; con ordinanza provvisoriamente esecutiva.

- IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, è esente dal pagamento del contributo unificato.

Si producono: i documenti di cui al foliaro.



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Veneto, AT di Venezia, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2021, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso: - quanto al MIUR – USR Piemonte mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza; - quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Con osservanza ,

Salerno – Venezia , lì 30/09/2019

Avv. Giorgio Zeoli

